Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Mercoledì, 27 settembre 1933 - ANNO XI — Numero 225

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel «conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori del Regno.

Sua Maestà il Re, con decreto 21 settembre 1933-XI, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

Andreoni dott. Antonio.
Azzariti dott. Francesco Saverio.
Barcellona dott. Pietro.
Campolongo dott. Francesco.
Casoli dott. Vincenzo.
Marracino dott. Alessandro.
Nucci dott. Achille.
Padiglione dott. Enrico.
Petrone dott. Silvio.
Pinto dott. Carlo.
Piola-Caselli dott. Eduardo.

(5842)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 agosto 1933, n. 1215.
Autorizzazione al comune di Montechiarugolo a modificare la denominazione della frazione Monticelli in « Monticelli Terme di Montechiarugolo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il podestà di Montechiarugolo, in esecuzione della deliberazione in data 6 aprile 1933, chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione della frazione Monticelli in « Monticelli Terme di Montechiarugolo »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Parma con deliberazione in data 9 maggio 1933;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Montechiarugolo, in provincia di Parma, è autorizzato a cambiare la denominazione della frazione Monticelli, in « Monticelli Terme di Montechiarugolo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1216.
Approvazione ed esecutorietà della convenzione stipulata il 9 agosto 1933-XI per la concessione alla Società anonima « Compagnia Italiana Funivie » della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone da San Remo a Monte Bignone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632;
Sentita la R. Commissione delle funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 9 agosto 1933-XI fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima « Compagnia Italiana Funivie » per la concessione, alla medesima, dell'impianto ed esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone da San Remo a Monte Bignone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osesrvare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 settembre 1933, n. 1217.
Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Guarcino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1879, n. 4949, serie 2ª, col quale l'archivio notarile di Guarcino venne trasformato in

archivio notarile mandamentale ai termini dell'art. 101 della legge 25 maggio 1879, n. 4900;

Visto il R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, con cui fu soppressa la pretura con sede nel Comune di detta città;

Visto l'art. 248 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile mandamentale di Guarcino è soppresso. Gli atti e documenti in esso conservati saranno depositati nell'archivio notarile distrettuale di Frosinone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 marzo 1933, n. 1218.
Contributi scolastici dei comuni di Ripalta Cremasca e di Crema.

N. 1218. R. decreto 16 marzo 1933, col quale sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Ripalta Cremasca e di Crema, della provincia di Cremona, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono portati a L. 4499,35 e a L. 1046,37 rispettivamente, per il periodo dal 29 marzo 1928 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 16 marzo 1933, n. 1219.
Contributo scolastico del comune di Campomorone.

N. 1219. R. decreto 16 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Campomorone della provincia di Genova, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 34.217,60 col R. decreto 12 dicembre 1929, n. 2442, è ridotto a L. 33.017,60 per il periodo dal 1° luglio 1929 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 16 marzo 1933, n. 1220.
Contributo scolastico dovuto dallo Stato al comune di Ancona per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Falconara.

N. 1220. R. decreto 16 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo scolastico dovuto dallo Stao al comune di Ancona per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Falconara, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, numero 1482, è elevato ad annue L. 233.183,80 dal 1° settembre 1928 al 30 novembre 1930, e ad annue L. 201.767,09 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1933 - Anno XI.

REGIO DECRETO 21 settembre 1933.
Nomina dei componenti il Comitato dell'azoto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione di un Comitato per l'azoto;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A far parte del Comitato dell'azoto, costituito a termini del R. decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, sono chiamati i signori:

Gr. uff. dott. Pietro Roych, direttore capo divisione, delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Comm. Arturo Colombo, ispettore superiore, delegato del Ministero delle finanze;

Gr. uff. dott. Ernesto Santoro, direttore generale del l'industria, delegato del Ministero delle corporazioni;

Maggior generale comm. Mario Palcani, delegato del Comitato di mobilitazione civile;

On. ing. gr. uff. Guido Donegani, deputato al Parlamento, delegato della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

On. avv. Augusto Calore, deputato al Parlamento, delegato della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

Comm. rag. Torquato Bruni, delegato della Confederazione nazionale fascista del commercio;

Gr. uff. dott. Vincenzo Fagiuoli, delegato della Società anonima fertilizzanti naturali Italia;

Gr. uff. dott. Giuseppe Dall'Oglio, delegato dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 2.

L'on. prof. avv. Alberto Asquini, Sottosegretario di Stato per le corporazioni, è nominato presidente del Comitato predetto.

Art. 3.

Disimpegnerà le funzioni di segretario del Comitato il commendator dott. Giuseppe Favia, capo sezione della Direzione generale dell'industria.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1933 - Anno XI
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 267.

(5843)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1933.

Approvazione delle norme esecutive per l'applicazione della legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

di concerto con i

Ministri per l'interno, per gli esteri, per la giustizia, per le finanze, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per la marina

Vista la legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime delle proprietà in zone militarmente importanti e la successiva legge di modificazione 15 dicembre 1932, n. 1836;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme esecutive per l'applicazione della legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime della proprietà in zone militarmente importanti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro per la guerra: GAZZERA.

Il Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per la giustizia: DE FRANCISCI.

p. *Il Ministro per gli esteri:* SUVICH.

Il Ministro per le comunicaz.: CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze:* PUPPINI.

Il Ministro per la marina: SIRIANNI.

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste: ACERBO.

Norme esecutive per l'applicazione della legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.

CAPO I.

Disposizione preliminare.

Art. 1.

Nelle presenti norme, dove è indicato semplicemente « la legge » deve intendersi la legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti; dove è usata la dicitura « Comandi di corpo d'armata » debbono intendersi anche i Comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

Per quanto ha tratto all'applicazione della legge nel territorio delle piazze marittime e zone militari marittime indicate nell'elenco allegato alle presenti norme (allegato 1), le diciture Ministero della guerra, Comando del corpo di Stato Maggiore del Regio esercito, Comandi di corpo d'armata ed Uffici delle fortificazioni, debbono rispettivamente riferirsi al Ministero della marina, Ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia marina e Comandi di dipartimento (o Comandi militari marittimi autonomi) e Direzioni autonome e sezioni staccate del genio militare per la marina.

Le decisioni della Marina sono precedute da concerti con il competente Comando di corpo d'armata.

CAPO II.

Raggruppamenti dei territori nei quali sono dalla legge vincolate talune attività.

Art. 2.

Salve le particolari disposizioni contemplate dal capo XII, i territori nei quali, per accertare che non rechino ostacolo ad eventuali misure di difesa od altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio, restano subordinate talune attività al parere, all'approvazione od al nulla-osta militare, oppure resta passibile di divieto militare o di condizioni militari l'eseguimento di talune opere, sono classificati nel modo previsto dagli articoli che seguono.

Art. 3.

Salvo l'eccezione di cui ai successivi articoli 6 e 7, in tutti i territori determinati dalla tabella *A* della legge e nei territori che, essendo compresi fra quelli determinati dalla tabella *B* della legge, si trovano ad altitudine superiore ai 1500 metri sul livello del mare, sono subordinate al nulla-osta militare le seguenti attività:

a) costruzione ed esercizio di ferrovie, tramvie, teleferiche e di ogni altro genere di impianti per trasporto meccanico terrestre con armamento fisso, sia in sede propria, sia in sede stradale;

b) i lavori minerari di qualsiasi entità;

c) lavori di bonifica, quando interessino superficie di terreno maggiore a 10 ettari; costruzione di opere idrauliche e di derivazioni di acque pubbliche, quando debbano servire a scopo industriale; opere lacuali e fluviali;

d) lavori elettrici, comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, fatta eccezione per i lavori di semplice manutenzione o riparazione delle linee telegrafiche e telefoniche esistenti, per i quali non occorre il preventivo nulla-osta dell'autorità militare;

e) esercizio di miniere, di cave ed opere stabili relative, gallerie ed opere sotterranee di qualsiasi natura, ricerche minerarie ed uso di grotte e cavità sotterranee;

f) distruzione o diradamenti di boschi quando la proprietà dell'intero bosco sia superiore ad un ettaro e quando il diradamento ecceda i limiti dell'ordinaria utilizzazione nella regione;

g) costruzione di comunicazioni stradali pubbliche e private, rotabili e mulattiere, quando il loro sviluppo sia maggiore di 300 metri;

h) costruzioni edilizie di qualunque genere nonchè ampliamenti e sopraelevazioni, quando l'area coperta dalla nuova costruzione o dall'ampliamento sia superiore a 100 metri quadrati o l'altezza complessiva della costruzione venga a superare i m. 10;

i) ogni specie di elevazioni, depositi e cumuli definitivi di materiali quando la loro altezza superi i metri 7, ed ogni genere di scavi definitivi quando la profondità rispetto al terreno circostante sia maggiore di metri 6;

k) la demolizione, anche parziale, di costruzioni esistenti del genere specificate nei precedenti comma *g*) ed *h*);

l) la costruzione di rifugi alpini di qualsiasi dimensione e la loro apertura all'esercizio;

m) tutti quei lavori che, pur non essendo indicati nelle lettere precedenti, siano congeneri a quelli specificati al secondo comma dell'art. 2 della legge.

Art. 4.

Salva l'eccezione di cui ai successivi articoli 6 e 7, in tutti i territori determinati dalla tabella *B* della legge, esclusi quelli situati ad altitudine superiore ai 1500 metri sul livello del mare, sono subordinate al nulla-osta militare le seguenti attività:

a) la costruzione di nuove strade, a qualsiasi categoria appartengano, se di sviluppo superiore ai 500 metri;

b) la costruzione di nuove ferrovie statali o private;

c) l'impianto di stabilimenti industriali, quando la spesa preventivata superi il milione di lire, o la potenza da utilizzare superi i 1000 HP, ovvero quando debbano dar lavoro a più di 50 persone; nonchè ogni ampliamento o miglioramento di impianto esistente quando coi medesimi, l'impianto venga a superare i detti limiti di potenza o di personale impiegato;

d) l'esecuzione di piani regolatori o di ampliamento che non siano stati approvati in precedenza dalla autorità militare.

Art. 5.

In tutti i territori determinati dalla tabella *B* dellla legge, l'autorità militare, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha facoltà di intervenire per opporre il suo divieto od imporre determinate condizioni nell'esecuzione, anche già iniziata, di ogni altra opera non compresa nel precedente articolo (e quindi non subordinata a nulla-osta militare) che, a pregiudizio della difesa nazionale, modifichi lo stato delle proprietà fondiarie.

Art. 6.

In tutti i territori, compresi fra quelli indicati agli articoli 3 e 4 che costituiscono centro urbano, dove le costruzioni edilizie siano disciplinate da appositi piani regolatori o di ampliamento, già approvati nel loro complesso dalla autorità militare, non sono subordinate al nulla-osta militare le seguenti attività:

a) i lavori stradali;

b) le edificazioni;

c) le elevazioni, i depositi, i cumuli di materiale e gli scavi;

d) le demolizioni di manufatti.

Art. 7.

In tutto il territorio del Regno, per tutti i lavori interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali, autostrade) ferrovie e dighe di ritenuta, deve essere richiesto il parere dell'autorità militare a salvaguardia degli interessi della difesa.

Art. 8.

Nei territori determinati dalla tabella *A*, devono pure essere sottoposti al preventivo esame ed alla approvazione dei Comandi di corpo d'armata i piani decennali di assestamento economico dei boschi amministrati dalla Azienda foreste demaniali.

CAPO III.

Presentazione delle istanze per ottenere il nulla-osta, il parere o l'approvazione militare.

Art. 9.

Salvo il disposto del successivo art. 19 le istanze per ottenere il nulla-osta od il parere o l'approvazione dell'autorità militare ai sensi degli articoli 3, 4 e 7 delle presenti norme, debbono essere dai privati, dagli enti morali, dalle Amministrazioni comunali, provinciali o statali, rivolte al Comando di corpo d'armata, competente per territorio.

Per le Amministrazioni statali le domande sono presentate dagli uffici periferici competenti.

Qualora si tratti di attività di privati contemplate dalla legge il cui esercizio è pure subordinato ad autorizzazioni per parte di uffici comunali, provinciali o statali, è obbligo di questi ultimi il denunciare alla autorità militare la richiesta di autorizzazione loro pervenuta.

Art. 10.

A corredo delle istanze debbono essere prodotti i documenti ed i disegni atti a dare in modo chiaro e succinto una nozione completa dell'attività di cui si tratta. I privati debbono inoltre indicare la loro residenza.

Gli enti morali costituiti con scopo di interesse generale e le Amministrazioni comunali, provinciali e statali che presentano istanze per ottenere il nulla-osta militare mettono in evidenza la natura e l'entità degli interessi che resterebbero lesi se il nulla-osta venisse negato.

Delle domande che dall'ufficio a cui sono presentate vengono riconosciute complete ed idonee per l'esame militare, sarà data ricevuta al richiedente dai Comandi che le ricevono.

Art. 11.

Gli enti che si propongono lavori interesanti grandi comunicazioni stradali (strade statali, autostrade), ferrovie e dighe di ritenuta debbono rivolgere le relative domande ai Comandi di corpo d'armata nei cui territori i lavori si debbono svolgere per ottenere il preventivo parere di legge.

La richiesta deve essere accompagnata dai progetti di massima delle opere e dagli altri documenti indicati nel precedente articolo 10.

Art. 12.

Se le istanze per ottenere il nulla-osta militare si riferiscono ai territori situati oltrechè in zone militarmente importanti, anche in zone di servitù militari previste dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, l'istanza deve presentarsi nei modi previsti dalla citata legge agli effetti delle disposizioni ivi contenute.

CAPO IV.

Esame delle istanze per ottenere il nulla-osta militare.

Art. 13.

Salvo il disposto del successivo articolo 19, l'esame delle istanze, inteso a riconoscere se l'esercizio di una determinata attività non possa recare ostacoli ad eventuali misure di difesa, od altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio, spetta ai Comandi di corpo d'armata, i quali si valgono all'uopo anche dei dipendenti organi tecnici militari.

Allo scopo di contemperare gli interessi militari con gli interessi civili e specialmente quelli di carattere generale, i Comandi di corpo d'armata esamineranno se, con opportuni temperamenti ed opportune modificazioni ai progetti o preventivi predisposti dai richiedenti sia possibile rilasciare il nulla-osta. Qualora dall'esame ciò appaia possibile, è in facoltà del Comando del corpo d'armata, se lo creda opportuno, rilasciare il nulla-osta subordinatamente ad apposito disciplinare secondo le formalità fissate dal seguente articolo 18.

Le condizioni imposte con il disciplinare debbono mirare unicamente ad assicurare che l'esercizio della attività non

rechi ostacoli ad eventuali misure di difesa od altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio.

Art. 14.

I piani decennali di assestamento economico di boschi amministrati dall'Azienda foreste demaniali, debbono, in sede di loro compilazione, essere sottoposti dagli uffici forestali compilatori ai competenti Comandi di corpo d'armata per il preventivo esame e per l'approvazione prima della loro presentazione alla Direzione dell'Azienda foreste demaniali presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di divergenze si provvede nel modo indicato dall'articolo 20.

Art. 15.

Le domande pervenute al Comando di corpo d'armata ai sensi del precedente art. 7 sono esaminate nei riguardi del territorio dipendente e trasmesse al Comando del corpo di Stato Maggiore con motivato parere, per le eventuali particolari direttive inerenti ad eventuali disciplinari od a speciali intese per il raggiungimento di determinati scopi militari.

Art. 16.

Salve le deleghe disposte dai successivi articoli 19 e 51, spetta ai Comandi di corpo d'armata, prima di rilasciare i nulla-osta (o prima di imporre i divieti e le condizioni di cui all'art. 5), prendere gli accordi necessari con il direttore superiore della circoscrizione doganale e con la Regia guardia di finanza nei casi di attività da esercitarsi in prossimità della linea di confine.

CAPO V.

Rifiuto di nulla-osta o concessione di nulla-osta semplice e delegazione ai Comandi di divisione — Concessione di nulla-osta condizionato — Approvazione e pareri — Ordinanza per l'intervento militare previsto dall'art. 11 *della legge — Conservazione degli atti.*

Art. 17.

I nulla-osta militari sono di massima conformi al modello 1 annesso alle presenti norme. Essi devono contenere la citazione della domanda a cui si riferiscono e della data in cui fu presentata, e sono concessi dai Comandi di corpo d'armata, salvo il disposto dell'art. 19.

I nulla-osta concessi dopo accordi con altre autorità ai sensi del precedente art. 16, debbono contenere l'indicazione dell'adesione delle autorità cointeressate.

Tutti i nulla-osta che si riferiscono a nuove opere autorizzate nei territori contemplati dalla tabella *A* della legge, debbono contenere la condizione fissata dal secondo comma dell'art. 3 della legge medesima ed essere trascritti alla Conservatoria delle ipoteche nei modi indicati dal successivo articolo 18 delle presenti norme.

Salvo i casi in cui occorrono i cennati accordi, o le particolari direttive dello Stato Maggiore previste dall'art. 15 delle presenti norme, i Comandi di corpo d'armata nel termine di 30 giorni dalla data della ricevuta della domanda procurano possibilmente di:

a) rilasciare il nulla-osta o comunicare ufficialmente il rifiuto, se non dia luogo a proposta di speciali condizioni nel senso previsto dall'art. 13;

b) proporre ufficialmente le condizioni per la concessione, se ne sia il caso.

Le comunicazioni ai privati indicate alle lettere *a*), *b*), sono fatte mediante corrispondenza con ricevuta di ritorno e le ricevute di ritorno sono conservate con l'incartamento della domanda agli effetti del successivo art. 18.

In modo analogo sono fatte le comunicazioni di concessioni dei nulla-osta condizionati o di rifiuto del nulla-osta per mancata accettazione del disciplinare.

Della concessione di nulla-osta sarà data notizia ai funzionari ed agli enti di cui all'art. 16 nei casi in cui sia stato chiesto il loro parere.

Le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni sono fatte con lettera d'ufficio.

Art. 18.

In relazione all'esame della domanda, compiuto dal Comando di corpo d'armata, questo, quando ne ravvisi la convenienza, dà le direttive del caso al dipendente Ufficio delle fortificazioni per la redazione del disciplinare il quale è, di massima, regolato secondo il modello 2 annesso alle presenti norme. Il disciplinare viene poscia dal prefato Comando comunicato per l'accettazione allo interessato.

Circa le spese per sopraluoghi che l'autorità militare dovesse disporre per poter decidere in merito alla concessione od alle condizioni a cui subordinarla valgono le disposizioni del R. decreto 24 giugno 1929, n. 1320.

L'accettazione deve risultare dalla sottoscrizione del disciplinare per parte dell'interessato o di un suo rappresentante, corredata, in quest'ultimo caso, dai documenti probatori della legale rappresentanza. Se l'accettazione non avvenga e se il prefato Comando non ritenga possibili le modificazioni eventualmente proposte dall'interessato, sarà ufficialmente comunicato il rifiuto a quest'ultimo. Se l'accettazione avvenga provvederà l'Ufficio delle fortificazioni, d'ordine del Comando di corpo d'armata, alla iscrizione a repertorio del disciplinare sottoscritto in triplice originale per accettazione, nonchè alla sua registrazione e trascrizione presso la Conservatoria delle ipoteche, alla quale sarà trasmesso uno degli originali; il tutto in esenzione da tasse di bollo, registro ed ipoteche, nonchè dagli emolumenti ai conservatori.

Copia dell'atto è trasmessa dall'Ufficio delle fortificazioni al Comando di corpo d'armata per essere allegata al nulla-osta da consegnarsi all'interessato con ricevuta di ritorno, nel modo previsto dal penultimo comma del precedente articolo 17.

Le disposizioni relative al disciplinare non sono applicabili alle Amministrazioni statali con le quali svolge ufficialmente le pratiche necessarie il Comando di corpo d'armata per decidere se l'attività possa esercitarsi subordinatamente alle esigenze militari o se non possa esercitarsi.

Quando si tratti di attività il cui esercizio è chiesto da privati o da enti non statali, le quali siano subordinate anche a nulla-osta, a concessioni od all'intervento di altre autorità statali, il comandante di Corpo d'armata può fare includere le condizioni di interesse militare nell'atto di concessione o di adesione rilasciato dalle dette autorità. In tal caso copia dell'atto sarà conservata con gli originali di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 19.

I Comandi di corpo d'armata possono delegare ai dipendenti Comandi di divisione la facoltà di ricevere ed esaminare domande e quella di rilasciare i nulla-osta. Dovendosi però addivenire a nulla-osta condizionato ai sensi del precedente art. 18 o dovendosi rifiutare il nulla-osta, la decisione sarà sempre di competenza del Comando di corpo d'armata.

La delegazione ai Comandi di divisione deve essere segnalata alle Prefetture perchè la portino a conoscenza del pub-

blico disponendo per affissione di apposito avviso all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Art. 20.

L'approvazione dei piani decennali di assestamento economico dei boschi amministrati dall'Azienda foreste demaniali è data con l'apposizione del visto dei comandanti di Corpo d'armata sui piani medesimi compilati dagli Uffici forestali, i quali trasmettono i piani, già vistati nel modo sopra indicato, all'approvazione del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda foreste demaniali.

In caso di divergenza i Comandi di corpo d'armata non appongono il visto e comunicano per iscritto le ragioni del diniego agli uffici forestali compilatori per il loro referto alla Direzione dell'Azienda foreste demaniali.

Copia della comunicazione è dai Comandi di corpo d'armata trasmessa al Ministero della guerra (Gabinetto).

Art. 21.

Il parere previsto dall'art. 13 della legge viene rilasciato dai Comandi di corpo d'armata in conformità delle direttive accennate al precedente art. 13.

Art. 22.

L'intervento militare previsto dall'art. 5 delle presenti norme, per opporre divieti o condizioni all'eseguimento di opere non subordinate a nulla-osta, e quindi anche se già iniziate, avviene mediante notificazione di apposita ordinanza del Comando del corpo d'armata, conforme al modello n. 3 annesso alla presenti norme.

L'ordinanza deve indicare con precisione l'opera di cui si tratta, deve contenere o l'esplicito divieto o le condizioni alle quali è da subordinarsi l'esecuzione dell'opera od il proseguimento della esecuzione stessa, con l'intimazione delle sanzioni previste dall'art. 16 della legge in caso di contravvenzione.

Per le attività svolte dalle Amministrazioni statali l'intervento di cui al presente articolo ha luogo in modo analogo a quello previsto dal penultimo comma dell'art. 18.

Art. 23.

I Comandi di corpo d'armata e di divisione che rilasciano nulla-osta, o compiono gli altri atti previsti dal presente capo, costituiscono una speciale raccolta degli atti medesimi, ed allo scopo di agevolare le future ricerche impiantano una rubrica per nominativi e per Comuni.

CAPO VI.

Modificazioni allo stato della proprietà fondiaria ordinate dall'autorità militare.

Art. 24.

Spetta ai Comandi dei corpi d'armata l'esaminare quali delle opere esistenti nei territori indicati all'art. 3 delle norme, tanto se sorte dopo nulla-osta militare quanto se preesistenti alla legge o sorte senza il nulla-osta, debbano essere demolite in tutto o in parte (senza ricorrere all'espropriazione dell'immobile) per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse.

Le demolizioni di cui nel presente articolo possono essere disposte con ordinanza del Comando di corpo d'armata conforme al mod. 4 annesso. Se le demolizioni concernono opere di bonifica ed opere idraulico-forestali, l'ordinanza deve essere preceduta dai necessari concerti con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste o con gli uffici da questo delegati. Quando le demolizioni siano state concordate con altre autorità il provvedimento deve far cenno degli avvenuti concerti.

L'ordinanza contiene la designazione delle opere da demolire ed occorrendo reca in allegato elenchi e disegni. L'esecuzione dell'ordinanza deve essere preceduta dalla compilazione del verbale di consistenza delle opere da demolire. Il verbale è redatto da un rappresentante dell'Amministrazione militare, assistito dal podestà del luogo o da un suo delegato. Il verbale è sottoscritto dai due intervenuti e servirà di base per la determinazione delle indennità.

Il podestà od il suo rappresentante invita gli interessati ad assistere alle operazioni e se questi intervengano sono invitati a sottoscrivere il verbale od a presentare le loro osservazioni scritte, che vengono allegate al verbale stesso.

All'eseguimento delle demolizioni provvedono gli uffici tecnici militari, sempre quando non siano possibili sollecite intese con gli interessati.

Nei casi non urgenti i Comandi di corpo d'armata che riconoscono la necessità delle demolizioni, prima di emanare l'ordinanza riferiscono per le sue decisioni al Ministero della guerra (Direzione generale del genio) per il tramite del Comando del corpo di Stato Maggiore, presentando le proposte del caso corredate da preventivi sommari delle spese che si debbono affrontare.

Nei casi urgenti il referto di cui al comma precedente viene fatto contemporaneamente agli adottati provvedimenti esecutivi, segnalando le ragioni d'urgenza che li imposero.

La liquidazione delle indennità è fatta dagli Uffici delle fortificazioni seguendo le procedure fissate per le espropriazioni.

La demolizione di opere statali od interessanti pubblici servizi imposta da necessità militari sarà preceduta dai necessari accordi con i competenti uffici periferici, in relazione alle possibilità concesse dall'urgenza del provvedimento. Il regolamento dei rapporti nascenti dall'avvenuta demolizione sarà fatto con le procedure ordinarie fra le Amministrazioni interessate, quando si tratti di opere statali.

Art. 25.

Spetta ai Comandi di corpo d'armata l'esaminare se nei territori indicati agli articoli 3 e 4 delle presenti norme occorra procedere ad espropriazioni d'immobili per sopraggiunte esigenze militari e l'inoltrare le proposte del caso al Ministero della guerra (Direzione generale del genio) per il tramite del Comando del corpo di Stato Maggiore.

Nei casi d'urgenza i prefati Comandi provvedono ai sensi del capo III - titolo II - della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

In nessun caso è necessario il decreto previsto dall'art. 11 di detta legge.

CAPO VII.

Rifugi alpini.

Art. 26.

I Comandi di corpo d'armata, a mezzo dei dipendenti Uffici delle fortificazioni, debbono curare che, d'accordo con le Intendenze di finanza, siano iscritti fra i beni demaniali militari i rifugi alpini già appartenenti a cittadini, a società o ad enti ex nemici, devoluti al Demanio dello Stato in virtù dell'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470.

Art. 27.

Spetta al Comando di corpo d'armata, in relazione alle esigenze della difesa ed alla condotta morale e politica dei

richiedenti, l'esaminare se possano darsi in esercizio a cittadini italiani od a società ed enti nazionali i rifugi indicati al precedente art. 26.

L'esame deve compiersi previo parere dei Comandi interessati della Regia guardia di finanza, d'accordo con la competente Intendenza di finanza per quanto riguarda la misura del canone di concessione per quelli non situati nei boschi amministrati dall'Azienda foreste demaniali. Per quelli situati in questi ultimi boschi tale esame deve compiersi d'accordo con i titolari degli uffici di amministrazione dei boschi medesimi.

Il risultato dell'esame deve dal Comando di corpo d'armata essere comunicato al Ministero della guerra (Direzione generale genio) per il tramite del Comando del corpo di Stato Maggiore, unendo, quando ne sia il caso, una bozza dell'atto di concessione preparata dal dipendente Ufficio delle fortificazioni.

Art. 28.

La concessione dei nulla-osta per la costruzione e per l'esercizio dei rifugi alpini non demaniali è disciplinata dai precedenti articoli 3, 4, 9, 10, 13, 16, 17, 18 e 19.

Nei casi di costruzioni avvenute senza nulla-osta, l'autorità militare può provvedere nei modi previsti dal successivo capo X.

Capo VIII.

Pubblicità delle limitazioni stabilite dalla legge al diritto di proprietà.

Art. 29.

I prefetti delle Provincie aventi territori compresi nelle zone determinate dagli articoli 2 e 3 delle presenti norme, disporranno:

1° l'affissione, in modo ben visibile, all'albo pretorio dei Comuni interessati, di un avviso che riproduca testualmente le disposizioni degli articoli 2, 4, 5, 8 e 9 della legge, nonchè dell'art. 16 che stabilisce le sanzioni applicabili alle infrazioni.

Tale avviso darà, inoltre, notizia dell'avvenuta pubblicazione ed entrata in vigore delle presenti norme esecutive.

L'affisione avrà durata non inferiore a giorni 60;

2° l'affissione, in luoghi pubblici di ordinaria frequenza dei detti Comuni di manifesti murali conformi all'avviso di cui al numero 1°;

3° il deposito di un esemplare della legge e delle presenti norme esecutive, per un periodo di mesi tre, nell'Ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne visione;

4° l'inserzione, in uno o più giornali, fra i maggiormente diffusi della Provincia, di un sommario riassunto delle disposizioni ricordate al n. 1, con particolare richiamo alle sanzioni stabilite pei contravventori.

Capo IX.

Segnalazioni all'autorità militare degli atti traslativi della proprietà o costitutivi di diritti reali.

Art. 30.

Agli effetti della vigilanza di cui all'art. 5 della legge, le Conservatorie delle ipoteche dovranno segnalare ai Comandi di corpo d'armata, entro il termine di giorni 15 dall'eseguita trascrizione, tutti gli atti traslativi di dominio (compravendita, permute, donazioni, sentenze di vendita all'incanto) riguardanti i beni immobili esistenti nelle zone determinate dagli articoli 2 e 3 delle presenti norme, nonchè tutti gli atti costitutivi di diritti reali (servitù prediali, usufrutto, uso, abitazione) sui beni medesimi.

All'uopo i Comandi di corpo d'armata comunicheranno alle Conservatorie suddette gli elementi necessari per stabilire la competenza territoriale dei Comandi interessati.

Le segnalazioni dovranno indicare:

1° il nome, cognome, paternità, domicilio, e, ove risulti, la nazionalità del nuovo proprietario o titolare del diritto reale costituito;

2° la precisa natura giuridica dell'atto trascritto;

3° i dati necessari per identificare esattamente nei suoi elementi fondamentali (ubicazione, estensione, natura, valore), l'immobile formante oggetto dell'atto segnalato.

Capo X.

Vigilanza e contravvenzioni, ripristini.

Art. 31.

L'autorità militare vigila affinchè siano rigorosamente osservate le disposizioni della legge e le presenti norme esecutive.

L'obbligo della vigilanza incombe altresì:

1° all'autorità militare marittima per le zone comprese nel territorio delle piazze marittime e zone militari marittime;

2° alla Regia guardia di finanza per le zone prossime alla linea di confine;

3° alla Milizia nazionale forestale per le zone costituite da boschi e foreste;

4° all'autorità portuale per le zone del Demanio marittimo;

5° all'autorità di pubblica sicurezza.

Sulla organizzazione, funzionamento ed effetti del servizio di vigilanza nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale i Comandi di corpo d'armata debbono riferire per iscritto annualmente, nel mese di gennaio, al Comando del corpo di Stato Maggiore, previamente assunti gli opportuni elementi anche dalle altre suddette autorità preposte alla vigilanza.

Art. 32.

Gli organi preposti alla vigilanza giusta l'articolo precedente, riferiscono, senza indugio, sulle infrazioni constatate, al competente Comando di divisione. Questi ne informa immediatamente il Comando di corpo d'armata, il quale, se l'infrazione non sia grave, e semprechè, per particolari circostanze, lo ravvisi opportuno e non ritenga l'indugio pregiudizievole alla efficace tutela degli interessi della difesa, può accordare un termine al trasgressore per ridurre le cose nel pristino stato. In caso di inadempienza il Comando di corpo d'armata dispone senz'altro per l'accertamento della contravvenzione nei modi prescritti dagli articoli seguenti e provvede successivamente in conformità di quanto è ivi stabilito.

Se le infrazioni constatate siano imputabili a personali delle Amministrazioni statali che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni, la rimozione dell'inconveniente è concordata, senza pregiudizio delle sanzioni, fra il Comando di corpo d'armata e l'Amministrazione interessata. In caso di urgenza o di disaccordo il Comando di corpo d'armata può provvedere d'ufficio riferendo al Ministero della guerra per regolare il rimborso della spesa.

Art. 33.

L'accertamento delle contravvenzioni è ordinato dal Comando di corpo d'armata. Oltre che agli organi della polizia

giudiziaria, l'accertamento spetta anche al personale civile e militare del genio militare, all'uopo espressamente delegato dal Ministero della guerra su proposta del Comando di corpo d'armata.

Esso ha luogo mediante processo verbale, alla presenza, possibilmente, di due testimoni. Se il contravventore è presente, dev'essere interrogato sul fatto che costituisce la contravvenzione e richiesto se abbia ragione da addurre a sua discolpa.

Il verbale deve indicare:

1° il giorno e il luogo in cui viene redatto;

2° il nome, cognome, carica e residenza di chi lo redige;

3° il fatto, debitamente circostanziato, che costituisce la infrazione, nonchè il luogo e il tempo in cui fu commesso;

4° il nome, cognome, paternità, occupazione e domicilio del contravventore, e le dichiarazioni da questo rese.

Il verbale è compilato in duplice originale e firmato da chi lo ha redatto, dal contravventore, e da testimoni qualora vi siano.

Nel caso in cui costoro o il contravventore non siano in grado di sottoscrivere o si rifiutino di farlo, se ne fa menzione nel verbale stesso.

Un originale del verbale è trasmesso senza indugio, pel tramite del Comando di divisione al Comando di corpo d'armata nella cui circoscrizione ebbe luogo la contravvenzione.

Il Comando di corpo d'armata trasmette immediatamente il verbale alla competente autorità giudiziaria perchè sia promossa l'azione penale a carico del contravventore.

Il dispositivo delle sentenze pronunciate dalla autorità giudiziaria nei procedimenti per contravvenzioni alla legge ed alle norme esecutive è, a cura del cancelliere, comunicato in copia al Comando di corpo d'armata di cui al comma precedente.

Art. 34.

Gli organi preposti alla vigilanza, qualora abbiano bisogno di introdursi nelle proprietà immobiliari esistenti nelle zone di territorio contemplate dalla legge per adempiere funzioni del loro ufficio, presentano al proprietario dell'immobile, o a chi ha diritto di disporne, l'autorizzazione del competente Comando di corpo d'armata.

Qualora l'accesso sia ricusato o si abbia ragione di ritenere che sia stato commesso un reato preveduto dalla legge o dalle norme di esecuzione, è richiesto l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale provvede uniformandosi alle disposizioni del Codice di procedura penale.

Art. 35.

Il Comando di corpo d'armata qualora a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario nell'interesse della difesa, può intimare al contravventore di rimettere, entro congruo termine decorrente dalla notifica della intimazione, le cose nel primitivo stato, sotto espressa comminatoria di vederle ridurre d'ufficio, a sue spese.

Art. 36.

Le notificazioni degli atti di cui al presente capo sono eseguite a mezzo di personale dell'Amministrazione militare e dei messi comunali, oppure mediante lettera raccomandata aperta con ricevuta di ritorno.

Nel caso di rifiuto dell'atto o della lettera da parte dell'interessato, esso rifiuto sarà fatto constatare dal notificante nell'atto stesso di notificazione o nella ricevuta di ritorno dagli agenti postali, e la notificazione si avrà come avvenuta.

Art. 37.

Tutte le contravvenzioni, le relative sentenze dell'autorità giudiziaria, nonchè i ripristini eseguiti sia dal contravventore che dall'autorità militare, saranno annotati presso il Comando di corpo d'armata in apposito registro conforme al modello n. 5 allegato alle presenti norme.

CAPO XI.

Ricorsi.

Art. 38.

Contro il provvedimento emanato dal Comando di corpo d'armata l'interessato che si ritenga leso può proporre ricorso al Ministero della guerra che decide definitivamente.

Il termine utile per ricorrere è di giorni 15 e decorre dal giorno della notificazione del provvedimento impugnato. Entro tale termine perentorio, il ricorso deve essere, a pena di nullità, notificato al Ministro.

Il ricorso deve indicare:

1° il nome, il cognome, il domicilio o la residenza del ricorrente;

2° il provvedimento contro cui si ricorre, l'autorità che lo ha emanato, e la data della sua notificazione;

3° i motivi su cui si fonda l'impugnativa.

Esso deve essere sottoscritto dal ricorrente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

Al ricorso possono essere uniti quegli atti e documenti che il ricorrente crede utile produrre nel proprio interesse.

Art. 39.

Il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento impugnato.

Tuttavia l'esecuzione del provvedimento può, ove gravi ragioni lo consigliano, essere sospesa dal Ministro per la guerra, previo parere del Comando del corpo di Stato Maggiore.

Art. 40.

I ricorsi contro i provvedimenti emanati dai Comandi di corpo d'armata, di concerto, rispettivamente col Comando di legione della Regia guardia di finanza, coi competenti organi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste, sono decisi dal Ministro per la guerra, di concerto, rispettivamente con la competente Direzione di circoscrizione doganale, col Ministro per le finanze, con quello per l'agricoltura e le foreste.

I Ministri per la guerra e per le finanze decidono sui ricorsi dietro parere consultivo, rispettivamente, del Comando del corpo di Stato Maggiore del Regio esercito e del Comando generale della Regia guardia di finanza e della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 41.

Le decisioni emanate sui ricorsi devono essere integralmente notificate al ricorrente mediante consegna di una copia in forma amministrativa del provvedimento.

La notificazione è fatta, per mezzo del messo comunale, al ricorrente o a chi lo rappresenti, nel domicilio o nella residenza dichiarati nel ricorso.

Dell'eseguita notificazione viene redatta relazione in duplice originale, datata e sottoscritta dal messo e dal consegnatario, facendosi menzione dell'eventuale impossibilità o rifiuto di sottoscrivere da parte di quest'ultimo; un origi-

nale è rilasciato all'interessato e l'altro è rimesso all'autorità che ha ordinata la notificazione.

Art. 42.

Dagli uffici statali che ritenessero di provocare la revoca delle decisioni del Comando di corpo d'armata su presentate richieste di nulla-osta, dovrà essere seguita, per le vie gerarchiche ed a norma dei rispettivi ordinamenti, la procedura comune per i casi di divergenza fra Amministrazioni statali.

L'inizio della procedura non sospende l'effetto della decisione se il Comando di corpo d'armata ne dichiari l'urgenza.

CAPO XII.

Norme particolari per l'applicazione della legge nell'ambito del Demanio pubblico marittimo.

Art. 43.

Nell'ambito del Demanio pubblico marittimo (compresi i porti), facente parte dei territori indicati nelle tabelle *A* e *B* della legge sono subordinate al nulla-osta dell'autorità militare le seguenti opere:

a) opere marittime di rilevante importanza e di carattere nautico destinate all'approdo ed al rifugio delle navi (moli sporgenti, dighe, scogliere di difesa, calate, antemurali);

b) grandi stabilimenti industriali, destinati cioè alla lavorazione di materiali quando la spesa preventivata superi i 10 milioni di lire o la potenza da utilizzare superi i 10.000 HP.

Art. 44.

Nell'ambito del Demanio pubblico marittimo (esclusi i porti) compreso nei territori indicati nella tabella *A* della legge, sono subordinate al nulla-osta dell'autorità militare le seguenti opere:

a) costruzioni di ferrovie, tramvie, teleferiche, e di ogni altro genere di impianti per trasporti meccanici con armamento fisso stabile;

b) lavori minerari;

c) costruzioni di impianti idraulici ed elettrici di carattere fisso e stabile;

d) costruzioni di edifici e manufatti di altezza superiore a metri 20;

e) escavazioni definitive di profondità superiore a metri 10;

f) depositi e cumuli definitivi di altezza superiore a metri 10;

g) nuove strade.

Art. 45.

Nell'ambito del Demanio pubblico marittimo (esclusi i porti) compreso nella tabella *B* della legge sono subordinate al nulla-osta dell'autorità militare le seguenti opere:

a) costruzioni di ferrovie;

b) costruzioni di strade di sviluppo superiore a 500 metri.

Art. 46.

In nessun caso il parere è richiesto:

a) quando sia già prescritto il parere della Commissione suprema di difesa;

b) quando si tratti di opere di carattere precario ed amovibile da consentirsi mediante semplice licenza;

c) quando si tratti di navi in costruzione.

Art. 47.

Se i lavori e le opere previste nei precedenti paragrafi vengono eseguite direttamente dallo Stato, le autorità competenti provocheranno il nulla-osta del Comando di corpo d'armata, allegando opportuni piani e disegni.

Art. 48.

Nel caso in cui vengono avanzate da terzi domande alla autorità portuale per ottenere la concessione di eseguire nel Demanio marittimo i lavori e le opere per le quali occorre il nulla-osta delle autorità militari, a termine dei precedenti articoli, le autorità portuali trasmetteranno tali istanze ai Comandi di corpo d'armata competenti per il rilascio del nulla-osta.

Il Comando del corpo d'armata comunicherà alla autorità portuale le sue decisioni o le condizioni cui intende subordinare la concessione del nulla-osta.

Tali condizioni saranno dall'autorità portuale incluse nell'atto relativo alla concessione marittima, copia della quale sarà trasmessa al Comando del corpo d'armata in conformità di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 18.

In caso di rifiuto di nulla-osta, o quando le condizioni cui esso deve essere subordinato, siano tali, che a parere dell'autorità portuale possa derivare danno ai traffici marittimi dalla non esecuzione dell'opera, o dalla applicazione delle condizioni suddette, l'autorità portuale ne riferisce al Ministero delle comunicazioni che addiverrà ad opportuni concerti con quello della guerra.

Art. 49.

Qualora in applicazione dell'articolo 4 della legge il Comando di corpo d'armata ritenga — per esigenze di pubblico interesse — che opere erette nell'ambito del Demanio pubblico marittimo debbano essere ridotte o demolite, ne avanzerà richiesta alle autorità portuali — le quali — promossa, ove occorra, la revoca delle concessioni provvederanno alla attuazione delle rimozioni o demolizioni richieste, provvedendo in caso di inadempienza di ufficio a termine dell'articolo 159 del Codice per la marina mercantile modificato dalla legge 24 giugno 1929, n. 1177.

Nel caso in cui i provvedimenti di demolizione o di riduzione dovessero a parere dell'autorità portuale recar danno ai traffici l'autorità stessa ne riferirà al Ministero delle comunicazioni che prenderà accordi con quello della guerra. L'inizio di questa procedura non sospende l'effetto della decisione se il Comando di corpo d'armata ne dichiari l'urgenza.

In ogni caso le spese cui desse luogo l'adozione dei provvedimenti richiesti saranno a carico del Ministero della guerra.

Art. 50.

Al Demanio pubblico marittimo non sono naturalmente applicabili gli articoli 5 e 10 della legge salvo per quanto riguarda la vigilanza da parte dell'autorità militare.

Art. 51.

Il parere della Regia guardia di finanza di cui all'art. 9 della legge per le opere da erigersi nel Demanio marittimo sarà richiesto della Regia dogana quando questa riceverà la richiesta delle autorità marittime.

Art. 52.

Alla autorità portuale compete vigilare affinchè nell'ambito del Demanio marittimo siano osservate le disposizioni della legge e delle norme.

In caso di inadempienza l'autorità portuale mentre provvede alla contravvenzione per l'abusiva esecuzione dell'opera ed alla rimozione della stessa in base alle leggi marittime ne riferisce al competente Comando del Regio esercito inviando copia del verbale di contravvenzione che sarà unico per entrambe le infrazioni e cioè per quella alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, e per quella alle leggi marittime.

ALLEGATI E MODELLI

ALLEGATO I.
(Art. 1 del regolamento).

Elenco dei Comuni appartenenti al territorio indicato nel secondo comma dell'art. 1 delle norme.

PARTE I.

COMUNI COMPRESI NELLA TABELLA *A* DELLA LEGGE.

Comando in capo del Dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno - La Spezia.

Provincia di La Spezia.

Comuni: La Spezia - Porto Venere - Rio Maggiore - Ricco del Golfo - Follo - Vezzano Ligure - Arcola - Lerici - Ameglia.

In parte il territorio appartenente ai comuni di Vernazza Pignone - Sarzana - Bolano.

Provincia di Livorno.

Comuni: Portoferraio - Campo nell'Elba - Capo Liveri - Porto Longone - Rio Marina - (Isole Cerboli e Palmaiola) - Rio dell'Elba.

In parte il territorio del comune di Piombino.

Comando in capo del Dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno - Napoli.

Provincia di Sassari.

Comuni: Santa Teresa di Gallura - La Maddalena.

In parte il territorio appartenente al comune di Tempio Pausania.

Comando in capo del Dipartimento marittimo del Jonio e Basso Adriatico - Taranto.

Provincia di Taranto.

Comuni: Taranto con le frazioni di Statte e Talsano ad eccezione di una piccola zona di terreno a ponente del limite della Piazza, Leporano - S. Giorgio Jonico.

In parte il territorio dei comuni di: Pulsano - Faggiano - Rocca Forzata - Monteparano - Carosino - Crispiano.

Provincia di Brindisi.

Comune di Brindisi.

Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico — Venezia.

Provincia di Venezia.

In parte il territorio appartenente ai comuni di: Venezia - Campagna di Lupia - Chioggia - Mira.

Provincia di Pola.

Comuni: Cherso - Lussingrande - Lussinpiccolo - Ossero - Neresine.

PARTE II.

COMUNI COMPRESI NELLA TABELLA *B* DELLA LEGGE.

Comando in capo del Dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno - La Spezia.

Provincia di La Spezia.

In parte il territorio appartenente al comune di Monterosso al Mare.

Provincia di Livorno.

Comune di Capraia.

Comando in capo del Dipartimento militare marittimo del Jonio e Basso Adriatico - Taranto.

Provincia di Brindisi.

Parte del territorio appartenente al comune di S. Vito dei Normanni.

Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico — Venezia.

Provincia di Pola.

Parte del territorio appartenente ai comuni di Dignano e Valle d'Istria. La maggior parte del territorio appartenente al comune di Pola.

N. B. — Le domande riferentisi ai Comuni il cui territorio è solo parzialmente contemplato dal presente elenco possono essere rivolte tanto all'autorità militare che all'autorità marittima le quali provvedono, all'occorrenza, per la ritrasmissione di competenza.

MODELLO N. 1.
(Art. 17 delle Norme)

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA TERRITORIALE

DI . . . .

Divisione Militare di . . . .
Provincia di . . . .
Comune di . . . .

IL COMANDANTE

(1) . . . .

Vista l'istanza in data . . . . presentata da . . . .
per ottenere il nulla-osta militare a (2) . . . . ;

Vista la legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti e viste le norme esecutive per l'applicazione della legge stessa;

Presi i necessari accordi con (3) . . . . dichiara nulla ostare nei riguardi militari a (2) . . . . subordinatamente a quanto segue:

a) che venga trascritto alla Conservatoria delle ipoteche il vincolo di cui al secondo comma dell'art. 3 della citata legge nei riguardi del (4) . . . . . ;

b) che resti osservato in ogni sua parte il disciplinare in data . . . . . n. . . . . di repertorio, sottoscritto dal richiedente ed allegato in copia autentica al presente nulla-osta (5).

. . . . addì, ...

Il Comandante di (6) . . . .

(1) Indicare se di Corpo d'armata o di divisione e nel secondo caso citare la delegazione.
(2) Indicare l'attività per il cui esercizio fu presentata l'istanza.
(3) Indicare l'autorità con la quale si presero gli accordi e gli articoli della legge e delle norme in base ai quali furono prese.
(4) Indicare l'opera vincolata: se il vincolo non occorra, cancellare l'intera subordinata *a*).
(5) Se non occorra il disciplinare, cancellare l'intera subordinata *b*).
(6) Corpo d'armata o divisione.

MODELLO N. 2.

UFFICIO DELLE FORTIFICAZIONI DI . . . .

Divisione Militare di . . . .
Provincia di . . . .
Comune di . . . .

OGGI (1) . . . . sia noto

1° che in data . . . . fu presentata una istanza da (2) . . . . per ottenere il nulla osta militare a (3) . . . . . .;

2° che l'autorità militare, allo scopo di contemperare le esigenze superiori della difesa con gli interessi del richiedente ha riconosciuto possibile (3) . . . . sempre quando siano osservate le condizioni indicate nel sottosegnato disciplinare.

DISCIPLINARE.

Approvato dal Comando del corpo d'armata con foglio (4) . . . . . .
a) . . . . (5)
b) . . . . (5)
c) . . . . (5)

3° che il richiedente ha dichiarato di poter (3) . . . . subordinatamente alle suddette condizioni ed acconsente che i vincoli creati dalle condizioni a carico degli immobili di sua proprietà siano trascritti alla Conservatoria delle ipoteche, in fede di che appone la propria firma al presente redatto in duplice originale.

Il richiedente: *Il capo ufficio delle Fortificazioni*:

. . . .

(1) Data e luogo.
(2) Indicare il richiedente. Nei casi di persone giuridiche allegare i documenti probatori.
(3) Indicare l'attività per il cui esercizio fu presentata l'istanza.
(4) Indicare i dati di approvazione.
(5) Indicare le condizioni approvate dal Comando del Corpo d'armata.

MODELLO N. 3.
(Art. 22 delle Norme).

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA DI . . . .

Divisione Militare di . . . .
Provincia di . . . .
Comune di . . . .

IL COMANDANTE DEL CORPO D'ARMATA

Visti gli articoli 11 e 16 della legge 1° giugno 1931, n. 886;

Considerato che (1) . . . .;

Presi i concerti necessari con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Riconosciuto come l'eseguimento dell'opera sia pregiudizievole ai supremi interessi della difesa;

ORDINA:

(2) . . . .
. . . .

. . . . addì, ...

Il comandante di Corpo d'armata:

. . . .

(1) Indicare se trattasi di opera solo progettata o già iniziata e precisarla con l'ausilio, se occorre, di mappe catastali od altri disegni.
(2) Accennare al divieto di iniziare o proseguire l'opera od indicare le condizioni a cui deve subordinarsi l'esecuzione.

MODELLO N. 4.
(Art. 24 delle Norme).

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA DI . . . .

Divisione militare di . . . .
Provincia di . . . .
Comune di . . . .

IL COMANDANTE DEL CORPO D'ARMATA

Visto l'art. 4 della legge 1° giugno 1931, n. 886;

Riconosciuta la necessità, per esigenze di pubblico interesse di addivenire alla demolizione totale (o parziale) delle costruzioni designate con l'elenco annesso alla presente ordinanza di cui fa parte integrante insieme con i documenti sussidiari dell'elenco stesso;

a) . . . .

ORDINA:

1° le costruzioni di cui alle premesse saranno demolite nel termine di giorni . . . dalla data della presente ordinanza;

2° l'eseguimento delle demolizioni avrà luogo previa compilazione degli stati di consistenza nei modi stabiliti dall'art. 24 delle norme esecutive per l'applicazione della citata legge;

3° alle demolizioni provvederà l'Ufficio delle Fortificazioni di . . . . . salvo possibili intese con gli interessati;

4° l'indennità da corrispondersi agli interessati sarà liquidata nei modi previsti dalla citata legge.

. . . . addì, ...

Il comandante di Corpo d'armata.

. . . .

a) Nel caso di demolizione di opere di bonifica o idraulico-forestale, aggiungere: « Presi i concerti necessari con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

MODELLO N. 5.
(Art. 37 delle Norme).

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA TERRITORIALE

DI ....

REGISTRO

delle contravvenzioni alla legge sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti

Num. d'ordine	Data della contravvenzione	Indicazione della zona (*A* o *B*)	LOCALITÀ (Comando di divisione - Provincia - Comune ed indicazioni supplementari)	Natura dell'opera oggetto della contravvenzione	Esito della contravvenzione	Ripristino (Indicare se eseguito dal contravventore o dall'autorità militare)	*Annotazioni*

(5814)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1933.
Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sant'Angelo dei Lombardi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Visto l'art. 51 del testo unico predetto, che permette di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del Distretto di S. Angelo dei Lombardi (provincia di Avellino);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà effetto dal giorno 1° ottobre 1933-XI pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di S. Angelo dei Lombardi e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del castasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5847)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 347 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto-legge 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petech Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Fosca Iellenich, nato a Gimino il 21 febbraio 1863 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Bancich fu Matteo e fu Fosca Hrelia, nata a Gimino il 9 agosto 1872, ed ai figli nati a Gimino: Giacomo, il 28 febbraio 1896; Gregorio, il 17 luglio 1913; alla nuora Rosa Ottochian di Giovanni e fu Maria Bancich, moglie di Giacomo Petech, nata a Gimino, il 19 agosto 1897, ed ai nipoti, figli di Giacomo Petech e di Rosa Ottochian, nati a Gimino: Giovanni, il 23 novembre 1922; Maria, il 13 gennaio 1925; Pasquale, il 21 marzo 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3198)

N. 324 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petech » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petech Pasquale-Matteo figlio del fu Giuseppe e della fu Fosca Valentich, nato a Gimino il 13 aprile 1873 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gallo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giuseppina Zohil fu Santo e di Maria Petech, nata a Gimino il 7 marzo 1875, ed alla figlia Olga, nata a Gimino il 9 ottobre 1909, alla zia Maria vedova Petech figlia del fu Antonio Debeliuck e della fu Michela Rencich, nata a Gimino il 2 ottobre 1855, ed alle nipoti figlie del fu Carlo Petech e della fu Rosa Zohil, nate a Gimino: Alba, il 6 aprile 1912; Amalia, il 16 novembre 1913; Dorotea, il 2 maggio 1916.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3199)

N. 305 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pamich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pamich Matteo figlio del fu Matteo e della fu Fosca Crisanaz, nato a Gimino il 1° novembre 1869 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Pamich fu Andrea e fu Maria Pamich, nata a Gimino il 29 aprile 1875, ed ai figli nati a Gimino: Giovanni, il 29 gennaio 1910; Giuseppe, il 16 agosto 1912; Giusto, il 12 marzo 1914; Matteo, il 2 marzo 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3201)

N. 316-1 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pamich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pamich Giovanni figlio di Tomaso e della fu Maria Crisanaz, nato a Gimino il 27 giugno 1882 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Damianich fu Martino e di Fosca Suffich, nata a Gimino il 10 dicembre 1888, ed alla figlia Antonia, nata a Gimino il 1° febbraio 1926; al fratello Tomaso, nato a Gimino il 28 giugno 1894; alla cognata Maria Damianich fu Martino e di Fosca Suffich, moglie di Tomaso Pamich, nata a Gimino il 23 settembre 1904, e ai nipoti figli di Tomaso Pamich e di Maria Damianich, nata Gimino: Giuseppe, il 20 novembre 1924; Antonio, il 20 settembre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3202)

N. 320 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Pamich » e « Kablar » (Cablar) sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Pamich Michela ved. di Antonio, figlia del fu Giovanni Kablar e della fu Lucia Cressina, nata a Gimino il 28 settembre 1875 e abitante a Gimino, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami » e « Cavallari », (Pami ved. Michela nata Cavallari).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3203)

N. 312 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pamich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pamich Francesco, figlio del fu Pasquale e della fu Lucia Iuran, nato a Gimino il 6 gennaio 1900 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Orbanich di Marino e di Antonia Blascovich, nata a Gimino il 9 dicembre 1895, ed ai figli nati a Gimino: Gio-

vanni, il 25 giugno 1921; Antonio, il 12 settembre 1922; Maria, il 30 gennaio 1924; Giuseppe e Fosca, il 20 giugno 1926 (gemelli); nonchè alla madre Lucia Iuran fu Antonio e fu Antonia Sterciaco vedova di Pasquale, nata a Pedena il 7 gennaio 1867.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3204)

N. 309 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pamich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pamich Giuseppe figlio del fu Valentino e di Pasqua Boliuncich, nato a Gimino il 4 febbraio 1890, e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Pamich fu Martino e fu Maria Clemen, nata a S. Pietro in Selve il 13 ottobre 1887, ed alle figlie nate a Gimino: Maria, il 10 novembre 1914; Albina, il 26 maggio 1918; Giuseppina, il 4 marzo 1920; Angela, il 21 aprile 1923; Rosa, il 3 marzo 1926, e alla madre Pasqua Boliuncich fu Pasquale e fu Maria Boliuncich, vedova di Valentino, nata a Gimino il 13 marzo 1855.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3205)

N. 355 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gelicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gelicich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Caterina Orzan, nato a Castelvenere (Pirano) il 13 luglio 1888 e abitante a Castelvenere, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla matrigna Bartolich fu Antonio e fu Antonia Delbello, vedova di Antonio Gelicich, nata a Momiano il 5 luglio 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3241)

N. 416 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosta 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gercovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gercovich Giovanni, figlio di Gaudenzio e della fu Domenica Socolich, nato a Neresine il 7 marzo 1891 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gerconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Mavrovich di Giuseppe e di Antonia Giuriaco, nata a Ossero il 29 novembre 1900, ed ai figli, nati a Neresine: Giovanni, l'11 novembre 1921; Eugenio, il 28 ottobre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3242)

N. 417 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gercovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gercovich Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Domenica Rucconich, nato a Neresine il 25 luglio 1885 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gerconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Faustina Sigovich fu Giorgio e fu Domenica Cremenich, nata a Neresine il 12 maggio 1892 ed alle figlie, nate a Neresine: Giovanna, il 12 febbraio 1912; Giorgina, il 30 giugno 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3243)

N. 415 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gercovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gercovich Gaudenzio, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Zuclich, nato a Neresine il 1° giugno 1863 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gerconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Caterina Zorovich fu Michele e di Maria Glavan, nata a Neresine l'8 luglio 1875, alle figlie nate a Neresine: Emilia, il 5 gennaio 1908; Valeria, il 7 maggio 1909, nonchè al figlio Gaudenzio della prima defunta moglie Maria Steffich, nato a Neresine il 26 giugno 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3244)

N. 414 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Gercovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gercovich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Zuclich, nato a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gerconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Domenica Marinzulich fu Domenico e fu Caterina Camalich, nata a Neresine il 15 novembre 1862 ed alla figlia Carolina, nata a Neresine il 13 novembre 1903 ed al figlio Tobia, della prima defunta moglie Caterina Sacolich, nato a Neresine il 6 febbraio 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3245)

N. 242 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ghersinich » (Grsinich) è di orgine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersinich (Grsinich) Giovanni, figlio del fu Gregorio e della fu Giovanna Baldas, nato a Villa Gardossi (Buie) il 3 giugno 1850 e abitante a Villa Gardossi (Buie), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Dionis-Micaz fu Giovanni e di Antonia Zogovich, nata a Villa Gardossi il 26 aprile 1873 ed ai figli, nati a Villa Gardossi: Antonio, il 4 giugno 1907; Santina, il 1° novembre 1905; Francesco, l'8 novembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3246)

N. 397 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ghersinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersinich Andrea, figlio del fu Giovanni della fu Filomena Biloslavo, nato a Piemonte (Grisignana) il 27 dicembre 1897 e abitante a Piemonte (Grisignana), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Stocovaz di Giorgio e di Maria Radoicovich, nata a Sterna (Grisignana) il 16 giugno 1899 ed ai figli nati a Sterna (Grisignana): Amalia, il 3 gennaio 1921; Giovanni, il 20 febbraio 1923; Ermenegildo, il 10 giugno 1924; Lidia, l'8 ottobre 1927 e Antonia, il 24 gennaio 1929; al fratello Giuseppe, nato a Sterna (Grisignana) il 23 febbraio 1908; alla sorella Maria, nata a Sterna (Grisignana) il 6 marzo 1925 e alla madre Filomena Biloslavo fu Antonio e fu Antonia Marchesich, vedova di Giovanni Ghersinich, nata a Buie il 16 maggio 1869.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3247)

N. 410 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « German » e « Carcich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora German Antonia ved. di Antonio, figlia del fu Francesco e della fu Francesca Sucich, nata a Chiusi Lussignano il 26 febbraio 1872 e abitante a Neresine, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Germani » e « Carci » (Germani ved. Antonia, nata Carci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta di « Germani » anche ai figli nati a Neresine: Maria, il 6 aprile 1906; Miro, il 12 gennaio 1908; Emilia, il 15 aprile 1913 e Fedelia il 5 gennaio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3248)

N. 412 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « German » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. German Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Budislovich, nato a Neresine il 19 marzo 1870 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Germani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Hrencich fu Antonio e fu Antonia Carlich, nata a S. Giacomo (Neresine) il 25 settembre 1871 ed ai figli nati a Neresine: Giuseppe, il 14 aprile 1898; Antonio, il 17 gennaio 1907; Romano, il 3 luglio 1909; Valentina, il 4 giugno 1913; Giustina, il 23 aprile 1914; Giovanni, il 23 gennaio 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3249)

N. 411 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « German » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. German Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Budislovich, nato a Neresine il 3 marzo 1861 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Germani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Rucconich fu Biagio e fu Mattea Bracco, nata a Neresine il 1° gennaio 1870, ed ai figli nati a Neresine: Maria, il 25 gennaio 1893; Giovanni, il 25 giugno 1894.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3250)

N. 413 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « German » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. German Michele, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Mavrovich, nato a Neresine il 24 settembre 1867 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Germani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Socolich fu Giovanni, nata a Neresine il 14 marzo 1875 ed ai figli nati a Neresine: Germano, l'11 dicembre 1898; Desideria, il 23 maggio 1903; Antonia, il 23 aprile 1905; Jolanda, il 10 maggio 1907; Nicolò, il 10 dicembre 1912; Caterina, il 30 aprile 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3251)

N. 361 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gasich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gasich Michele, figlio del fu Michele e della fu Caterina Musenich, nato a Villanova (Pirano) il 22 maggio 1890 e abitante a Villanova (Pirano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella fomra italiana di « Gassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Viller di Antonio e di Maria Viller, nata a Costalbona il 7 febbraio 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3252)

N. 407 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Garbaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Garbaz Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Nicolina Rucconich, nato a Neresine il 9 dicembre 1866 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Garbassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Socolich fu Gaudenzio e fu Maria Zorovich, nata a Neresine il 20 aprile 1872 ed ai figli, nati a Neresine: Cresimiro, l'8 settembre 1899; Gaudenzio, il 20 febbraio 1901; Antonio, il 5 febbraio 1903; Domenico, il 15 settembre 1904; Giuseppe, il 16 aprile 1908; Agata, il 2 febbraio 1910; Giacinta, il 27 novembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3253)

N. 406 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Garbaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Garbaz Giovanni, figlio di Giovanni e di Maria Socolich, nato a Neresine il 28 marzo 1896 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Garbassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Hroncich di Valentino e di Caterina Benvin, nata a Neresine il 6 agosto 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3254)

N. 361 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pucich Giuseppe, figlio di Francesco e della fu Maria Crisanaz, nato a Gimino il 6 aprile 1876 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucia Pamich fu Martino e fu Antonia Crisanaz, nata a Gimino, il 5 giugno 1887, ed ai figli nati a Gimino: Giuseppe, il 10 maggio 1908; Francesco, il 19 maggio 1911; Antonio, il 29 dicembre 1912; Maria, il 10 ottobre 1914; Fosca, il 31 marzo 1916; Giovanni, il 23 giugno 1918; Matteo, il 3 agosto 1921; Carlo, il 18 marzo 1924; Martino, il 18 marzo 1924; Anna, il 18 aprile 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3255)

N. 367 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Pucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pucich Francesco, figlio del fu Giovanni e della fu Marianna Suich, nato a Gimino il 26 marzo 1846 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Maria Crisanaz, nati a Gimino: Rosa, il 23 settembre 1886 e Giovanni, il 2 novembre 1873; alla nipote Emilia Pucich fu Matteo e di Fosca Zaccaria, nata a Gimino, il 10 novembre 1913; alla nuora Maria Zaccaria di Giovanni e fu Marianna Banovaz, moglie di Giovanni Pucich, nata a Gimino, il 5 settembre 1882 ed ai nipoti, figli di Giovanni Pucich e di Maria Zaccaria, nati a Gimino: Antonio, il 30 gennaio 1910; Giuseppe, il 7 dicembre 1918; Fosca, il 28 giugno 1915; Francesco, il 18 gennaio 1921; Anna, il 27 giugno 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3256)

N. 370 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per le esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pucich Matteo, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Bosaz, nato a Gimino il 14 settembre 1873 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marianna Lovrecich di Giovanni e di Fosca Damianich, nata a Gimino il 1° dicembre 1891, ed alla figlia Maria, nata a Gimino il 30 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3257)

N. 376 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pucich Carlo, figlio di Carlo e della fu Santa Orbanich, nato a Gimino il 14 dicembre 1898 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cressina di Antonio e di Lucia Crisanaz, nata a Gimino il 7 gennaio 1900 ed al figlio Giovanni, nato a Gimino il 14 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3258)

N. 366 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pucich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Fosca Sagrich, nato a Gimino il 13 giugno 1895 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Ivancich fu Giovanni e di Rosa Bosaz, nata a Gallignana il 4 luglio 1903, ed ai figli nati a Gimino: Caterina, il 26 agosto 1921; Anna, il 24 giugno 1924; Giovanni, il 1° gennaio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3259)

N. 383 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Prussich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Prussich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Eufemia Scandal, nato a Gimino il 29 maggio 1882 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Prussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Donada fu Antonio e fu Antonia Scarcon, nata a Gallignana il 26 febbraio 1884, al fratellastro Giovanni Prussich fu Antonio e di Matteo Cossara, nato a Gimino il 13 novembre 1884, ed alla matrigna Mattea Cossara fu Matteo e fu Domenica Cos, ved. di Antonio Prussich, nata a Gimino il 18 febbraio 1865.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3260)

N. 360 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Poleich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Poleich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Domenica Cossara, nato a Gimino il 18 maggio 1860 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Polci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Bassich fu Natale e fu Maria Catenich, nata a Gimino il 9 marzo 1866, ed alla figlia Mattea, nata a Gimino il 22 febbraio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3261)

N. 358 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Petrich Bortolo, figlio del fu Antonio e della fu Maria Tancovich, nato a Gimino l'11 agosto 1862 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Maria Valentich fu Matteo e di Francesca Vozila, nata a Pedena il 7 giugno 1882, ed ai figli nati a Gimino: Giuseppe, il 30 gennaio 1916; Emilia, il 30 luglio 1920; Caterina, il 2 agosto 1922, ed alla figlia Maria della defunta prima moglie Maria Drusetich, nata a Gimino il 4 marzo 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(3262)

N. 357 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Petrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata

Decreta:

Il cognome del sig. Petrich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Tancovich, nato a Gimino il 4 aprile 1866 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Petri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Petrincich fu Michele e fu Caterina Sterciaco nata a Pedena il 28 marzo 1880, ed ai figli nati a Gimino: Carlo, il 2 luglio 1907; Vittorio, il 13 aprile 1911; Francesco, il 2 aprile 1913; Caterina, il 25 ottobre 1919; Giuseppe, il 27 luglio 1902, ed alla nuora Teresa Cmet di Pasquale e di Eufemia Hrelia, nata a Gimino il 20 giugno 1907, moglie di Giuseppe Petrich.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(3263)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 31 agosto 1933, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, recante aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di silos da cereali.

(5848)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera 21 agosto 1933, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, recante provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e di Treviso.

(5849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche della Convenzione italo-svizzera relativa al riconoscimento ed alle esecuzioni delle sentenze in materia civile e commerciale.

Addì 6 settembre 1933-XI si è proceduto in Berna allo scambio delle ratifiche della Convenzione italo-svizzera stipulata in Roma il 3 gennaio 1933, relativa al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.

(5850)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 199.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 settembre 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	12.47
Inghilterra (Sterlina)	59.35
Francia (Franco)	74.475
Svizzera (Franco)	368.55
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.661
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.10
Cecoslovacchia (Corona)	56.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.566
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.97
Olanda (Fiorino)	7.685
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.40
Svezia (Corona)	3.06
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	83.35
Id. 3,50 % (1902)	81.75
Id. 3 % lordo	58.675
Consolidato 5 %	90.675
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.35
Id. id. id. 1940	103.775
Id. id. id. 1941	103.80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.825

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al bando di concorso per i progetti di massima di un edificio ad uso di pretura da costruirsi in Roma nei Quartieri Appio e Nomentano.

Resta annullato l'ultimo capoverso dell'allegato al bando di concorso e l'area nella quale dovrà sorgere l'edificio resta determinata dalle condizioni stabilite dall'art. 2 del bando di concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 20 luglio 1933-XI.

Roma, addì 22 settembre 1933 - Anno XI

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(5858)

Variante ai bandi di concorso per i progetti di massima di un edificio ad uso di pretura nei Quartieri Appio, Nomentano, Aventino.

Il termine utile per la presentazione dei progetti per gli edifici ad uso di preture in Roma, fissato dall'art. 5 del bando, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 20 luglio 1933-XI è portato da tre a cinque mesi dalla data del bando stesso.

Roma, addì 22 settembre 1933 - Anno XI

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(5859)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.